



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX L. N. 3/2012 n. 4/2021 V.G.

Il Giudice, dott. Luca Mercuri,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.09.2021,

letto il ricorso depositato da TALARICO Adriana, nata il 05.03.1976 in Catanzaro e ivi residente in [redacted];

vista la proposta di piano del consumatore allegata al ricorso e la documentazione allegata alla proposta medesima;

letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi (C.O.A. Catanzaro), avv. [redacted], in cui si afferma in capo ai ricorrenti la completezza della documentazione depositata, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla presente procedura e l'assenza di atti in frode;

viste le integrazioni richieste dal Giudice all'udienza dell'08.06.21, con rettifica del piano e conseguente modifica della relazione particolareggiata;

viste le osservazioni presentate dal creditore [redacted] S.r.l.;

dato atto che le parti sono state sentite alle udienze dell'08.06.21 e del 22.09.21, nel corso delle quali il ricorrente ha concluso per l'omologa del piano; l'avv. [redacted] ha prodotto all'udienza del 22.09.21 le ultime due buste paga (luglio e agosto 2021) della ricorrente, tornata al lavoro dal mese di giugno 2021, potendosi così accedere all'alternativa prevista nel piano in caso di riassunzione al lavoro (dalle stesse emerge una retribuzione netta a regime pari a € 1.050,00); il Gestore della crisi, all'udienza del 22.09.21, ha fatto presente di aver depositato telematicamente le osservazioni trasmesse dalla I [redacted] S.r.l. (oltre alla precisazione del credito di Banca [redacted] pervenuta in data 06.09.21, in realtà di poco inferiore a quanto già riportato nel piano del consumatore); con riferimento alle osservazioni [redacted] ha dedotto che in realtà la ricorrente non ha mai percepito l'assegno di mantenimento previsto dagli accordi di separazione per irreperibilità del coniuge, risultando lo stesso senza fissa dimora, come già aveva indicato nella relazione particolareggiata; inoltre ha dedotto l'irritualità della richiesta del creditore di vedersi assegnate le somme pignorate nella procedura individuale anziché utilizzare le stesse per l'esecuzione del piano;

rilevato che il Giudice aveva già fissato per l'omologa del piano l'udienza dell'08.06.21, disponendo la sospensione delle procedure esecutive e onerando il Gestore della crisi della notifica del decreto ai creditori, poi rinviando all'udienza del 22.09.21;

verificata l'ammissibilità della presente procedura e la regolarità delle comunicazioni del decreto di fissazione delle udienze per l'omologa effettuate dal Gestore della crisi;

pronuncia il presente

La ricorrente ha innanzitutto i requisiti soggettivi di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 3/2012, non derivando i debiti esposti da attività imprenditoriale o professionale e, pertanto, non essendo nemmeno assoggettabile il debitore-consumatore a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla L. 3/2012.

Secondo quanto attestato dal professionista incaricato, la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice e la ricorrente non ha compiuto alcun atto in frode ai propri creditori.

La Sig.ra TALARICO Adriana ha proposto, con l'ausilio del gestore nominato dall'Organismo di composizione della crisi, un piano del consumatore al fine di porre rimedio all'esposizione debitoria pari complessivamente ad € 29.077,17 (le singole voci e i singoli creditori sono indicati nella tabella di riepilogo di cui a pagina 10 della relazione integrata del Gestore).

Quasi l'intero debito è relativo a prestiti contratti negli anni con diversi operatori professionali del credito al consumo/prestiti personali.

La TALARICO è componente di famiglia di cui fanno parte attualmente tre persone: oltre alla ricorrente, ne sono componenti i figli, nati nel 2004 e 2008, che risultano ancora a carico della ricorrente; non fa più parte del nucleo familiare il coniuge separato della ricorrente, _____

2

con sede in Catanzaro (come da modelli 730 e certificazioni uniche depositate). Il nucleo familiare dispone della proprietà della casa di abitazione (Cat. A/5, Classe 2 di vani 1,5 sita in Catanzaro V. ...) e di una automobile KIA RIO acquistata nel 2019, utilizzata per recarsi al lavoro da parte della ricorrente e per gli spostamenti dei figli.

Come attestato anche dal Gestore della crisi, il sovraindebitamento della ricorrente, sicuramente presente, è principalmente dovuto all'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito e di prestito personale, verso i quali la TALARICO ha contratto alcuni prestiti per poter sostenere le spese necessarie alla famiglia: in sostanza, avvenuta la separazione dal marito, la ricorrente, nella possidenza del solo reddito da lavoro personale e non assistita dal coniuge che mai si è curato di fornire il mantenimento dovuto ai propri figli, ha iniziato ad indebitarsi e, quindi, per far fronte ai prestiti pregressi, che non riusciva più a ripagare con il proprio unico reddito, peraltro anche soggetto a diminuzione nel periodo di pandemia per l'accesso del datore di lavoro alla cassa integrazione, la TALARICO ha contratto successivi finanziamenti fino al punto che lo stipendio a disposizione non è stato più sufficiente a coprire le richieste creditorie cumulatesi.

Da qui i prestiti personali analiticamente indicati nel piano e nella relazione, secondo quanto attestato dal Gestore, necessari al fine principale di provvedere alle esigenze della prole, una volta avvenuta la separazione dal coniuge e padre dei figli, subito dopo resosi irreperibile.

Sul punto, e quindi in tema di c.d. meritevolezza della ricorrente, si è opposta all'omologa la ... S.r.l., evidenziando, oltre all'esistenza dell'obbligo di mantenimento gravante sul coniuge separato, che secondo il creditore dovrebbe essere preso in considerazione ai fini di stabilire il reddito effettivamente disponibile per i creditori, il fatto che in realtà il credito poi ceduto all'opponente è sorto prima della separazione e non dopo e come la ricorrente si sia resa morosa prima del detto accadimento; il creditore inoltre ha eccepito l'opponibilità del pignoramento presso terzi già notificato alla ricorrente prima dell'apertura della presente procedura.

Le osservazioni e relative argomentazioni non convincono.

Non può innanzitutto tenersi conto, ai fini dell'omologa del presente piano e finché non siano effettivamente corrisposti, degli assegni di mantenimento gravanti sul coniuge della ricorrente, irreperibile allo stato, come attestato dal Gestore della crisi. E' ovvio che in caso di corresponsione in futuro di tali somme il piano dovrà essere rivisto, così come già previsto in caso di riduzione del reddito della ricorrente, ma non può allo stato tenersi conto dei detti importi ai fini dell'individuazione dell'impegno gravante sulla ricorrente.

Non coglie nel segno neanche l'obiezione inerente al formarsi iniziale dell'indebitamento prima della separazione dei coniugi. Infatti, come attestato dal Gestore della crisi, innanzitutto quando il debito fu contratto, i coniugi, insieme, risultavano in grado di assumere lo stesso secondo gli stessi parametri della Banca d'Italia (tanto che il Gestore in altra parte della relazione non imputa al creditore la mancata valutazione del merito di credito). Al contempo, l'obbligazione è stata sì assunta insieme dai coniugi in costanza di matrimonio, ma essa ha poi gravato sulla sola ricorrente: è stata infatti assolta per n. 36 rate a cavallo della separazione (l'accordo raggiunto con il creditore è del 2015 come la separazione) dalla sola ricorrente, che si è quindi assunta un impegno gravante anche sul coniuge; infine, solo l'ultima rata dell'accordo, di circa € 4.000,00, non è stata adempiuta dalla ricorrente, ben dopo che la separazione era avvenuta.

Vero è che il finanziamento successivo con BANCA, contrariamente a quanto sembra suggerire la relazione particolareggiata, non è andato effettivamente a sanare il precedente debito contratto con il dante causa del creditore opponente, ma ciò è avvenuto per il mancato raggiungimento di un accordo tra creditore e debitore, presumibilmente determinato dall'aumento degli oneri accessori maturati, e non per mancanza di volontà della debitrice.

Per il resto un ulteriore finanziamento risulta contratto per l'acquisto dell'unico autoveicolo familiare, sicuramente necessario per le esigenze di una famiglia con genitore solo e due figli a carico, oltre all'ulteriore piccolo finanziamento personale di cui è titolare ora la

S.p.A., per il quale è credibile che sia stato necessario contrarlo per far fronte alle esigenze della famiglia, considerando anche l'età della prole e la sicura mancanza di autonomia economica della stessa, oltre alla mancanza di qualsiasi aiuto da parte del coniuge separato.

Per il resto si tratta di minori debiti nei confronti dell'Erario e degli Enti locali.

In definitiva, anche a seguito delle osservazioni, il Gestore della crisi ha fortemente insistito sull'assenza di evidenze di comportamenti colpevoli della debitrice.

Si può convenire su tali conclusioni, considerando l'entità conteuta dell'indebitamento complessivo, la genesi assolutamente senza alcun azzardo del debito iniziale del 2009 e il tentativo successivo di chiudere il primo finanziamento con quello successivo.

Soprattutto appare andare esente da colpa la ricorrente in forza della complessiva coerenza temporale del formarsi dell'indebitamento in relazione agli eventi assunti come scatenanti e aventi caratteristiche di imprevedibilità, costituiti, da un alto, dalla crisi del matrimonio contratto dalla ricorrente e relativa fine della collaborazione economica dei coniugi e, successivamente, dalla scomparsa del coniuge separato, che si è sottratto ai residuanti doveri di solidarietà familiare, in particolare nei confronti dei figli, riamsti completamente a carico della

ricorrente in piena età evolutiva.

Se a ciò si aggiunge il sopravvenire dell'emergenza pandemica e la conseguente riduzione temporanea del già ridotto reddito in capo alla ricorrente, nel corso del 2020, risulta del tutto verosimile l'assenza di qualsiasi colpa, nemmeno lieve, della ricorrente in merito al formarsi dell'indebitamento e al suo trasformarsi in sovraindebitamento.

Va peraltro ricordato che, con l'innovativo istituto del piano del consumatore, il legislatore ha inteso apprestare una disciplina di favore, rispetto all'alternativa dell'esecuzione individuale, con l'obiettivo di porre un freno alle situazioni debitorie occasionate dal ricorso - sempre più frequente peraltro - al c.d. credito al consumo, offrendo la possibilità di un pieno reinserimento sociale a coloro che, per ragioni estranee all'attività professionale o imprenditoriale svolta, versino in una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* (art. 6, co. 2, lett. a), L. n. 3/2012).

Ciò posto, occorre poi considerare l'eccezione proposta dalla S.p.A. in merito all'opponibilità alla presente procedura del pignoramento posto in essere dalla stessa sulla retribuzione della ricorrente, eccezione che involge il tema, in generale, dell'opponibilità delle convenzioni di c.d. cessione del quinto, dei pignoramenti avviati e delle assegnazioni già operanti sulle retribuzioni dei proponenti un piano del consumatore, relativamente a crediti anteriori alla detta presentazione.

Al riguardo si osserva che, a parere del giudicante, tra le risorse del piano, debbano necessariamente rientrare anche gli importi oggetto di restituzione/pignoramento a fronte di un finanziamento personale, trattandosi di crediti (non privilegiati ma) chirografari e considerato che anche la presente procedura di sovraindebitamento va inquadrata tra le procedure concorsuali o para-concorsuali che dir si voglia, tale, comunque, da impedire l'ulteriore pagamento convenzionale mediante cessione o mandato all'incasso a scopo di garanzia (si veda anche il nuovo art. 8, comma 1^{bis} L. 3/12), nonché il venir meno delle procedure esecutive individuali a seguito di pignoramento nei confronti della debitrice, pervenute o meno che siano all'assegnazione.

Infatti, ove le dette operazioni sopravvivessero alla presente procedura, realizzerebbero una evidente lesione della *par condicio creditorum*, per un credito che sia anch'esso anteriore e quindi concorsuale.

Il decreto di omologa del piano ha effetti analoghi alla dichiarazione di fallimento, nel senso che lo stesso crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi. La

natura, come già detto, concorsuale della procedura, che mira alla ristrutturazione della globale situazione debitoria del soggetto interessato, al fine di evitare che lo stesso sia gravato da debiti per l'intera esistenza, induce dunque a ritenere applicabili le norme previste per il fallimento, per garantire la *par condicio creditorum*, dimodoché il creditore, anche in caso di assegnazione, per la parte che residui non versata alla data di apertura del concorso, non potrà continuare a riscuotere fino a soddisfazione integrale, in sostanza poiché l'esecuzione forzata non è ancora per egli terminata, stante la natura di cessione *pro solvendo* di crediti futuri insita nell'ordinanza di assegnazione. Poiché la norma di cui all'art. 12^{ter} L.3/12 prevede che “*dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali*” (analogamente all'art. 51 l.fall.), l'assegnazione non sarà quindi opponibile e le somme accantonate dovranno essere versate alla procedura di sovrandebitamento ed il credito residuo falcidiato come tutti gli altri.

Tanto più dunque le procedure non ancora pervenute all'assegnazione di crediti futuri saranno soggette intergalmente all'effetto sospensivo e poi risolutivo proprio del decreto di omologa e, quindi, tutte le somme accantonate spetteranno alla procedura per l'attuazione del piano.

La soluzione contraria, e cioè ritenere che il piano del consumatore sia incapace di incidere sui rapporti preesistenti, significherebbe in ogni caso privare di sostanziale efficacia lo strumento previsto dalla L. 3/12, la cui finalità è, invece, proprio quella di consentire al debitore di definire la sua globale esposizione debitoria.

Passando quindi al piano proposto, si evidenzia che attualmente in busta paga la TALARICO percepisce uno stipendio netto mensile medio di € 1.050,00 circa (come da buste paga depositate all'ultima udienza), da cui dover ricavare le risorse per il sostentamento della famiglia quantificate plausibilmente in € 862,00 (di cui € 500,00/mese circa per le sole esigenze alimentari di una famiglia di 3 componenti).

A fronte delle suddette esigenze i ricorrenti propongono, quindi, un piano concepito come segue, a seguito delle correzioni richieste dal Tribunale procedente.

Si prevede innanzitutto, quale unica risorsa per l'attuazione del piano, la messa a disposizione dei creditori da parte della ricorrente della parte residua del proprio stipendio, pari ad € 153,00 mensili, per i primi 48 mesi, e di € 158,09 mensili, per i successivi 54 mesi.

Nella prima fase si procederà al pagamento rateale delle spese in prededuzione (corrispettivo OCC per € 1.478,20 e onorario avvocato per € 1.196,00) al 100%, nonché al pagamento dei creditori privilegiati (Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Calabria) sempre al 100%.

Nella seconda fase (54 mesi ulteriori) il piano prevede il pagamento dei crediti chirografari con una falcidia degli stessi pari al 65% per tutti i creditori concorrenti.

La durata del piano si attesta quindi in complessivi 8 anni e 6 mesi circa.

Il professionista incaricato per la gestione della crisi ha concluso che la proposta di piano formulata dalla sig.ra TALARICO è equa, oltre che sostenibile e fattibile.

Può convenirsi con il predetto giudizio in base alle seguenti considerazioni:

- secondo l'orientamento ormai prevalente, il debitore, pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare, può comunque essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano soli crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro (o anche solo finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento); molti sono gli indici testuali al riguardo, tra cui, ad esempio, l'art. 14^{quater} della L. 3/12, il qual prevede la possibilità di conversione della procedura, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio, mettendo a disposizione quale attivo anche le sole somme derivanti dallo stipendio per l'attività lavorativa prestata;
- ove il debitore metta a disposizione il reddito da lavoro, l'allungamento della durata del piano, in linea generale da valutarsi in relazione al parametro della ragionevole durata del processo, può essere valutata in modo meno rigido andando l'allungamento della durata del piano anche a vantaggio dei creditori;
- in tale situazione, il ricorrente prospetta di mettere a disposizione dei creditori, per anni 8,5, i crediti futuri di natura retributiva derivanti dalla propria stabile attività lavorativa dipendente, da quantificarsi in media in € 1.050,00 netti mensili, chiedendo di dichiararne indisponibile per i creditori, stanti le spese familiari mensili, un importo pari a € 862,00 per ciascun mese, così mettendo a disposizione la somma effettiva di poco più di € 150,00/mese;
- la ricorrente è proprietaria dell'abitazione in cui vive e ove convive con i figli non economicamente auto-sufficienti e, quindi, tanto meno in grado di contribuire al *menage* familiare; è inoltre proprietaria di un autoveicolo; quanto alla valutazione inerente all'ipotetica alternativa liquidatoria (c.d. cram down), occorre tener conto che la debitrice mette a disposizione del ceto creditorio, mediante suddivisione dello stesso in classi, la somma complessiva di € 15.896,71 nell'arco di 8,5 anni, rispetto al valore stimato e attestato dell'immobile di proprietà, costituente abitazione familiare, pari a € 32.550,00 (di vani 1,5, in categoria A5, Classe 2), oltre all'unico autoveicolo nella disponibilità della famiglia la cui stima può derivarsi dal finanziamento concluso per l'acquisto (pari dunque ad € 8.000,00 nel 2019);

rispetto ai detti valori e in particolare al valore stimato dell'immobile, pur non volendo accedere all'ipotesi fatta dal Gestore dei tre tentativi necessari prima di arrivare alla vendita coattiva e prendendo invece in considerazione il solo prezzo minimo della prima ipotetica vendita senza incanto (€ 26.040,00), sottraendo tuttavia a tale importo le certe spese di procedura, si ha in definitiva la non evidente miglior convenienza dell'ipotetica alternativa liquidatoria rispetto al piano, come attestato dal Gestore; non per i creditori privilegiati (non vi è nella fattispecie un creditore ipotecario con privilegio sullo specifico bene e gli altri privilegiati sono soddisfatti comunque dal piano al 100%; quanto ai chirografari che verrebbero soddisfatti solo dopo i predetti privilegiati, gli stessi non riceverebbero verosimilmente una somma superiore a quella prevista dal piano, una volta soddisfatti al 100% i predetti privilegiati.

La durata del piano e l'importo della rata messa a disposizione appaiono in definitiva un equo contemperamento con le esigenze dei creditori, compresa la possibilità, in caso di riduzione della retribuzione attuale in capo alla ricorrente, di ridurre del 50% le rate successive fino e non oltre il reintegro della somma attualmente percepita, con contemporaneo allungamento della durata del piano.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 4/2021 r.g. v.g., così provvede:

1) omologa il piano del consumatore proposto da TALARICO Adriana (C.F. TLRDNR76C45C352R), nata il 05.03.1976 in Catanzaro e ivi residente in

alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, come integrata e inviata ai creditori in data 20.07.2021;

2) dispone:

a) che siano sospese, fino a completamento del Piano del Consumatore omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;

b) che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al professionista incaricato, organo di gestione della crisi, avv. [redacted] per l'attuazione del piano;

c) il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;

d) delega l'avv. [redacted] professionista Gestore della crisi incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, alla funzione di vigilanza sul corretto adempimento del piano e

sul rispetto degli impegni assunti dalla ricorrente, onerando la stessa del deposito di una relazione semestrale sull'andamento dell'esecuzione, nonché di una relazione finale sulla realizzazione del piano con richiesta al Giudice di emissione di provvedimento di chiusura della procedura;

e) onera altresì il Gestore della comunicazione all'attuale datore di lavoro (e a quelli futuri se del caso) di effettuare il pagamento dello stipendio mensile, nonché di ogni altra somma riconducibile al rapporto di lavoro, soltanto attraverso bonifico sul conto corrente del ricorrente;

f) l'attribuzione all'Organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

g) che ogni somma ulteriore che venga acquisita (compreso l'assegno di mantenimento del coniuge ove si possa ottenerne il versamento costante o il recupero *una tantum*) sia, sotto il controllo dell'organo di vigilanza, impiegata per l'abbreviazione della durata del piano medesimo ovvero per la richiesta al Giudice di una modifica del piano più favorevole ai creditori;

h) che il presente piano sia comunicato alla Banca d'Italia e agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;

i) in ordine alla pubblicità di cui all'art. 12*bis* L. n. 3/2012, che il presente decreto di omologa sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. ed a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Catanzaro, nella relativa sezione.

Si comunichi alla Ricorrente e all'avv

Gestore della crisi.

Catanzaro, 18/10/2021

Il Giudice

dott. Luca Mercuri